

Parte prima: L'ACCUSA NEI CONFRONTI DI DON LUCIANO MASSAFERRO

La sentenza del Tribunale di Savona (17.02.2011), afferma che don Luciano avrebbe molestato una ragazzina di dodici anni, chierichetta nella Parrocchia di S. Vincenzo Ferreri, nel corso di **un solo pomeriggio di Maggio dell'anno 2009** e che da essa si sarebbe anche fatto toccare. Le molestie trovano collocazione durante le consuete benedizioni annuali delle famiglie nelle case. Gli episodi raccontati sono tre, anche se nel corso dell'incidente probatorio l'ultimo dei tre non è più stato menzionato dalla minore.

Il primo episodio sarebbe avvenuto sulla moto di proprietà del sacerdote (*Beverly 250*) mentre egli stava guidando, completamente privo di indumenti sotto l'abito sacerdotale: in queste condizioni avrebbe chiesto alla minore di stringergli forte le parti intime in quanto, a suo dire, maggiore fosse stata la stretta, più veloce sarebbe andata la moto.

Il secondo episodio è ambientato all'interno del piccolo ricovero degli attrezzi ubicato nell'orto che don Luciano coltivava nel tempo libero, dentro il quale avrebbe nuovamente palpeggiato la minore e da essa si sarebbe fatto toccare ripetutamente.

Il terzo episodio è collocato nella biblioteca situata al primo piano della Casa Canonica parrocchiale e, sempre secondo il racconto, il sacerdote avrebbe nuovamente palpeggiato la ragazzina, invitandola a tenere segreto il fatto altrimenti avrebbe detto a tutti di averla vista nuda.

A seguito di questi "**presunti fatti**" don Luciano è stato arrestato, recluso in due carceri per 270 giorni, (*come un detenuto in espiazione pena definitiva*), trattato da colpevole dai mass media, quindi esiliato in un Convento di Suore Clarisse per 116 giorni per poi tornare nella sua abitazione ove, agli arresti domiciliari dal 19.01.2011, attende il pronunciamento della Corte di Cassazione a Roma.

La semplice realtà emersa dalle carte processuali dice che don Luciano è stato **condannato da due tribunali solo sulla base del racconto di una minore**, occorre quindi analizzarlo attentamente.

Parte seconda: LE BUGIE EMERSE DALL'INVEROSIMILE RACCONTO DELLA MINORE

PRIMA BUGIA: Nelle dichiarazioni la minore ha affermato di essere stata molestata in occasione della penultima benedizione nelle case svoltasi ai primi di Maggio del 2009. Dalle numerose testimonianze emerse al processo di Primo Grado risulta che **alla penultima benedizione** nella zona sottostante S. Bernardo (*detta "case sparse"*) **era presente il Vice-Parroco** insieme ad un altro bambino (*udienza 9 dell'8.11.10 e udienza 11 del 13.01.11*), mentre all'ultima benedizione in Reg. S. Bernardo era presente don Luciano con un'altra bambina, accompagnata dallo zio (*udienza 4 del 1.07.10 e udienza 9 dell'8.11.10*). Da sempre **le benedizioni nella zona collinare** (*case sparse*) **si effettuano in due soli pomeriggi** (*sono più che sufficienti*).



SECONDA BUGIA: La molestia sullo scooter è smentita dal fatto che la moto di don Luciano è dotata di una sella a doppio livello (*immagine a fianco*) e una semplice misurazione ha dimostrato che dal posto del passeggero **non è possibile effettuare le manovre dichiarate**, a meno che non si sia in possesso di braccia di gomma allungabili. E' pure **assurda la modalità** con cui don Luciano avrebbe premeditato la molestia, recandosi privo di indumenti sotto la veste (*nemmeno le calze!*), sia nelle numerose abitazioni private che nei vari luoghi pubblici.

TERZA BUGIA: Il capanno dell'orto è stato descritto erroneamente dalla minore nel corso dell'incidente probatorio: è disegnato con il tetto a punta, mentre è piatto (fotografia a fianco). L'esame purtroppo si è svolto anche con abnormi violazioni della legge processuale infatti la difesa non ha potuto porre alcuna domanda alla minore e nell'imminenza della deposizione una funzionaria di polizia le faceva una sorta di "ripassino" su cosa doveva dire. Il colloquio è stato sentito fortuitamente dai legali e immediatamente denunciato al Giudice.



QUARTA BUGIA: L'orto in uso al Parroco viene situato dalla minore nella zona collinare denominata S. Bernardo: "non so di preciso dove sia, io gli ho detto che la via che c'è e che era vicino a S. Bernardo" (i.p. pag. 29) ma nella realtà si trova in un posto completamente diverso, in Reg. Costa Lupara (situata a circa sette chilometri di distanza). Nel territorio parrocchiale è anche il posto più lontano dalla località S. Bernardo, come appare chiaramente dall'immagine a sinistra. Zona S. Bernardo e Reg. Costa Lupara non sono collegate direttamente tra di loro da una strada, nemmeno da una mulattiera. Inoltre non è temporalmente possibile (si tratta di un solo pomeriggio) effettuare decine di benedizioni nelle case dei parrocchiani e mettere in atto anche gli spostamenti menzionati, al fine di compiere tre molestie.

QUINTA BUGIA: Sempre durante l'incidente probatorio, alla domanda precisa della psicologa se vi siano accanto al capanno delle case, la minore ha detto senza la minima esitazione: "No, non c'era nessun'altra casa", mentre esso è situato in un orto perfettamente visibile dalla strada comunale (immagine a fianco) e si trova addirittura ubicato tra due case abitate, una gialla che sovrasta il ricovero per gli attrezzi e una bianca posta immediatamente sotto (immagini in basso).



SESTA BUGIA: Sempre nel corso dell'incidente probatorio, dopo aver visto in tutta tranquillità tre nitide fotografie dell'orto con il capanno (*scattate dalla Polizia Scientifica il 3 dicembre 2009 tra le ore 14,50 e le ore 15.00*), sollecitata ad effettuarne il riconoscimento, la minore ha risposto con grande enfasi: **“non è questo: non è proprio questo. No, no!”** (*incidente probatorio, pag. 31*).

SETTIMA BUGIA: La strada per raggiungere l'orto è stata da lei descritta come accidentata, **“con tutte le pietre che sono buttate nel mezzo”** (*incidente probatorio, pag. 31*) mentre essa è asfaltata e perfettamente pulita (*immagine a fianco*). Si può affermare quindi, in estrema sintesi, che **il capanno in oggetto è stato disegnato in modo totalmente diverso dalla realtà, ubicato in posizione non corrispondente al vero e con una strada di accesso che non esiste così come viene descritta.**



OTTAVA BUGIA: Secondo quanto affermato dalla minore nel corso di una confidenza ad una sua amichetta, don Luciano **“aveva venduto l'orto con l'intento di distruggere il capanno per le prove”** (*udienza 4 del 1.07.10 pag. 80*). La realtà incontrovertibile dice invece che il terreno non è di proprietà del sacerdote ed è tutt'ora nella piena disponibilità del suo proprietario, ovviamente con il capanno.

NONA BUGIA: La minore, stimolata da domande **non neutre** della psicologa, durante un esame denso di incoraggiamenti, di sollecitazioni, nonché di sperticati elogi, ha affermato che don Luciano **“la maggior parte delle volte alza le mani alle donne, perché lui quando alza le mani tocca nei punti intimi del corpo, agli uomini dà i pugni e i calci, alle donne gli tocca le tette così, dà i pizzicotti qua sulle tette”** (*incidente probatorio, pag.12*). Dichiarazione assurda anche secondo il parere dei Giudici di Primo Grado *“E' certo che il Massaferrò non sia un violento e non risulta abbia mai alzato le mani verso qualcuno”* (*Sentenza di Primo Grado, pag. 26*) e alla luce della perizia svolta in carcere, articolata in diversi incontri nell'arco di alcuni mesi, nonché dalle numerose testimonianze acquisite.

INFINE ... UN TERZO LUOGO DI MOLESTIE?



Il locale (*immagine a sinistra*) è situato al primo piano della Casa Canonica parrocchiale: si tratta di una piccola biblioteca usata anche per diverse attività pastorali. A questa sala si accede tramite una rampa di scale oppure per mezzo di un ascensore; **la porta di ingresso non è mai stata provvista di chiave** in quanto non contiene materiale di particolare interesse tale da promuoverne la custodia. In essa, **durante la giornata, entrano molte persone**, anche perché a fianco della porta si trovano i servizi igienici. In

sostanza **tale luogo pubblico nulla ha di riservato, un posto decisamente inverosimile per molestare**, anche perché l'abitazione del Parroco è situata due piani sopra, luogo di certo più adatto a compiere gesti assolutamente riprovevoli.

Davvero è impressionante la “sfortuna” che ha accompagnato le fantasiose dichiarazioni della minore. In genere, quando si inventano molte cose, nella quantità delle informazioni qualcosa si indovina: è una questione di carattere semplicemente statistico.

*Nel caso in oggetto è stupefacente notare come la ragazzina sia riuscita ad affermare realtà che non hanno trovato alcun riscontro nei controlli ed essere comunque considerata credibile **“a priori”** dal Tribunale, al di là di ogni ragionevole dubbio.*

Parte terza: OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

- a) **Il racconto è stato fatto scherzando e ridendo dalla minore ad alcune amichette all'inizio dell'estate del 2009**, come fosse un gioco, e alla madre solo alcuni mesi più tardi.
- b) Nonostante la "presunta molestia" **la presenza della minore in Parrocchia è stata sempre assidua** a tutte le attività pastorali, fino al giorno precedente l'arresto, avvenuto il 29 Dicembre 2009, partecipando per diversi mesi ad esse sempre sorridente ed entusiasta.
- c) Dopo quell'**unico pomeriggio** tutto sarebbe tornato nella più assoluta normalità.
- d) Non è stato riscontrato **nei computer** di proprietà di don Luciano e della Parrocchia **nulla di illecito** (*cita testualmente il perito nominato dalla Procura della Repubblica di Savona: "Dall'analisi degli oggetti presi in esame si è accertato che non sono presenti elementi o indizi che possano ricondurre alla natura dei reati contestati"*).
- e) **Nessun altro episodio relativo a presunte molestie nei confronti di altri è emerso** nelle audizioni al processo di Primo Grado: in definitiva don Luciano sarebbe improvvisamente diventato un molestatore in un unico pomeriggio per cessare di esserlo dopo poche ore. Tutto questo ovviamente **in aperto contrasto con tutta la letteratura scientifica** che sottolinea sempre la reiterazione di comportamenti relativi a questa gravissima tipologia di reato.
- f) **Il perito della Procura si è rifiutato di estendere l'indagine ai rapporti familiari della minore** e inspiegabilmente non è stata esplorata la relazione della minore con il marito della madre.
- g) La minore è stata ascoltata **una sola volta** dal perito escludendo altre figure professionali che nel corso degli anni avevano avuto la possibilità di valutarne ampiamente la personalità.
- h) Il Giudice dell'incidente probatorio ha **impedito alla difesa di porre domande alla minore** rigettando persino cinque domande scritte e depositate per tempo dal consulente della difesa, lasciando così volutamente in ombra anche il suo contesto familiare.
- i) A seguito dell'attenta analisi del suo fascicolo processuale il Vescovo Diocesano non ha ritenuto di assumere provvedimenti disciplinari nei confronti di don Luciano, limitandosi a nominare un Amministratore nella Comunità di cui **don Luciano è tutt'ora Parroco**.
- j) La conferma della **sproporzionata condanna** a sette anni e otto mesi è anche scaturita dalla indisponibilità del sacerdote nel chiedere alla Corte le varie attenuanti di Legge, come solitamente si fa in queste circostanze per mezzo dell'atto di Appello, in quanto egli **non è interessato a possibili sconti di pena per un reato che non ha commesso**.
- k) L'azione giudiziaria è iniziata da una **denuncia partita d'ufficio** (*all'insaputa dei familiari della ragazzina*), supportata dalla "perizia" di una psicologa (*basata come detto al punto g su un unico incontro*); i familiari della minore si sono costituiti invece parte civile nell'imminenza della fase dibattimentale al processo di primo grado.

A fronte di **un'accusa senza alcun riscontro** è stato deciso di portare comunque avanti un'azione giudiziaria, saltando anche l'udienza presso il G.U.P. (*Giudice dell'udienza preliminare*) pur di poter celebrare il processo con rito immediato, evitando di fatto il rischio di un possibile "non luogo a procedere". La Corte di Appello non si è neppure resa conto della procedura effettuata, sostenendo nella sentenza che la difesa avrebbe dovuto porre le sue osservazioni in merito alle violazioni delle procedure **quantomeno nell'udienza preliminare** (**che non c'è stata!!!**). Del resto anche il Pubblico Ministero che ha sostenuto l'accusa chiedendo la condanna davanti alla Corte di Appello, a suo dire, per questioni di tempo, ha potuto dare solo "una spulciatina alle carte". Sulle basi di questa **"informazione"** la condanna è stata confermata. Sul sito **www.donluciano.org**, creato e curato dal "Comitato a sostegno di don Luciano Massafferro", sono disponibili vari documenti di approfondimento, le due sentenze dei Tribunali (*Savona e Genova*), l'Appello, i nuovi motivi di Appello e il Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione.